



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

1495 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 /DA del

19 GEN 2024

**Oggetto:** Contenzioso **Consorzio AEDERS s.c.a.r.l. / CAS** liquidazione Atti di Precetto a saldo della Sentenza n. 445/2023 della Corte d'Appello di Messina .

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso tra Consorzio Stabile A.E.D.A.R.S. scarl P.IVA 07675601004 c/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 445/2023 della Corte d'Appello di Messina che, nel confermare la Sentenza di primo grado n. 1099/2019 ha condannato questo Consorzio al pagamento della somma di € 54.846,40 oltre interessi e al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio per € 14.812,00 per una spesa complessiva di € 78.252,49;

**Che** non avendo ricevuto il pagamento nei termini previsti il Consorzio AEDARS tramite il proprio legale, Avv. Francesco Palladini, ha notificato in data 2/7/2021 relativamente alla Sentenza di primo grado un Atto di Precetto, che si allega, per complessivi € 73.030,76 che questo Ufficio ha rettificato nelle voci dell'Imposta di Registro e dell'IVA sulle spese legali, in quanto essendo il Consorzio Aedars soggetto passivo d'imposta, l'IVA non costituisce un onere bensì una partita di giro.

**Che** all'importo dell'Atto di Precetto rettificato vanno aggiunte le spese legali statuite nella Sentenza di secondo grado pari ad € 6.219,20 e, pertanto l'importo dovuto è stato rideterminato in € 75.933,64 accettato anche dalla Soc AEDARS con mail del 9/1/2024 del proprio legale, che si allega;

**Che** con mail del 15/1/2024 la Soc. AEDARS, tramite il proprio legale ha comunicato il codice IBAN su cui effettuare il pagamento, per la cui liquidazione occorre impegnare l'importo nel corrente Bilancio d'esercizio;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 75.933,64 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 , denominato "Liti arbitraggi e risarc. Danni... .." che presenta la relativa disponibilità;

- **Effettuare**, a saldo della Sentenza 445/2023 della Corte d'Appello di Messina e dell' Atto di precetto del 15/6/2021, come sopra rettificato, il pagamento in favore del Consorzio Stabile Aedars scarl P. IVA 07675601004 con sede in Roma, della somma complessiva di € 75.933,64 mediante bonifico sul c/c IBAN IT22L 03069 04630 100000 012954 alla stessa intestato ;  
**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*

*Dott. Cologero Franco Fazio*



## Corte di Appello di Messina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di

dott. Giuseppe Minutoli presidente relatore

dott. Antonino Zappalà consigliere

dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. **874/2019 R.G.**, in esito all'udienza collegiale del 9 febbraio 2023 e alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., sull'appello proposto da

TRA

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (CAS)**, con sede in Messina, C.F.: 01962420830, in persona del Suo presidente *protempore*, rappresentato e difeso dall'**AVV. GIOVANNI VILLAROEL (C.F. VLLGNN85D22G377J)**, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla citazione,

appellante

contro

**Amministrazione giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars S.C. A R.L. (P.I.**



07675601004), in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Messina, Via I° Settembre n. 171 is. 309/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paladini (codice fiscale PLD FNC 54D21 F158Z) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione,

appellato

Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale di Messina 20 maggio 2019, n. 1099 – danni a cose.

### **Motivi della decisione**

1. Il Consorzio Stabile Aedars soc. coop. r.l. con citazione del 7 marzo 2011 ha convenuto innanzi al Tribunale di Messina il CAS – Consorzio per le Autostrade siciliane, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 59.036,40, oltre interessi e rivalutazione, a titolo dei danni subiti dall'autovettura Aston Martin, modello D89, targata DL 543 K, concessa in locazione finanziaria alla deducente, nell'incidente occorso il 5 dicembre 2009, alle ore 1,40. Esponeva al riguardo che in quella occasione, la predetta vettura, percorrendo l'autostrada A/20 in direzione Messina, all'interno della galleria "Baldassarre", aveva impattato con numerosi oggetti appartenenti all'arredo autostradale (bulloni, canaline, cavi, staffa metallica, detriti di cemento armato) sparsi sulla carreggiata e scarsamente visibili, e, a seguito di tale urto, aveva sbandato, stante il danneggiamento di ruote e sterzo, arrestando la sua corsa contro la banchina e la parete destra della galleria.

Tutto ciò premesso, ha formulato la summenzionata pretesa ricarcitoria sulla base di una fattura dell'officina ove l'auto era stata riparata, previo accertamento della responsabilità del CAS ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043.



2. Nella resistenza dell'Ente convenuto, ammesse le prove orali chieste da parte attrice, interrotto il giudizio a causa del decesso del procuratore del convenuto e poi riassunto, si è costituita nelle more l'Amministrazione Giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars soc. coop. r.l., insistendo nelle domande svolte, rappresentando che l'originario attore era stato dapprima oggetto di sequestro cautelare di parte delle quote sociali e di tutti i beni costituenti i beni aziendali e, quindi, con sentenza 14 maggio 2015 n. 504, dichiarato fallito.

3. Con sentenza 20 maggio 2019, n. 1099, il Tribunale di Messina ha accolto la domanda attorea nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, ha condannato il CAS al pagamento in favore dell'Amministrazione Giudiziaria della somma € 54.846,40 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo e, altresì, delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il CAS, chiedendone l'integrale riforma, per i motivi di seguito esaminati.

5. Con il primo motivo di appello si censura la pronuncia di primo grado per violazione e la falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., per avere il Tribunale autorizzato l'escussione del conducente del veicolo oggetto del sinistro, sig. Antonino Casamento, la cui deposizione è stata valutata come determinante per la statuizione condannatoria, nonostante il suo interesse nella causa, avendo il giudice istruttore rigettato l'eccezione di incapacità del teste sollevata dal CAS all'udienza del 10 ottobre 2012, per non avere il proprietario del veicolo proposto riconvenzionale contro il conducente stesso (v. ordinanza del 19 ottobre 2012).

La doglianza astrattamente potrebbe meritare accoglimento, alla luce del più



recente orientamento giurisprudenziale (Cass. 29 aprile 2022, n. 13501), pur nel contesto di giurisprudenza contrastante.

Tuttavia, essa va comunque rigettata per un profilo processuale. Infatti, come eccepito dall'appellata, una volta rigettata dal giudice istruttore la questione sollevata dal CAS, l'incapacità a testimoniare avrebbe dovuto essere fatta (nuovamente) valere nella immediatezza dell'escusione del teste, a pena di sanatoria della nullità, di carattere relativo (Cass. SSUU 6 aprile 2023, n. 9456: qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escusione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità).

Nel caso di specie, invece, dal verbale di escussione testimoniale del 13 gennaio 2014 risulta che entrambi i procuratori delle parti hanno chiesto che si procedesse alla prova orale, senza che il CAS avesse (ri)sollevato alcuna eccezione od opposizione.

6. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, che vengono qui esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e consecuzione logica, il CAS si duole che il primo giudice sia incorso nel vizio di omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata e/o errata valutazione delle risultanze processuali e in particolare del caso fortuito come scriminante di qualsivoglia responsabilità in capo al deducente. Al riguardo, deduce che il primo giudice ha fondato la contestata condanna sulla "*presenza dei materiali e*



della staffa sulla carreggiata”, senza tuttavia indagare se gli stessi si fossero invece staccati al momento dell'impatto dell'autovettura con la parete della galleria, sicché la loro presenza sulla careggiata potrebbe non essere la causa dell'impatto stesso, ma l'effetto. Ciò in quanto il teste Miraudò, che non ha assistito al sinistro, ha dichiarato che *“non posso riferire se, al momento dell'impatto, la staffa fosse sulla carreggiata o se sia stata divelta dall'autovettura”* e che esso appellante non aveva mai ricevuto alcuna denuncia o anche una mera segnalazione in merito alla presenza di detriti o sbarre metalliche all'interno della galleria “Baldassare”.

7. In punto di diritto, la Corte ritiene opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, in continuità con Cass. S.U. 30 giugno 2022, n. 20943):

- a) la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno;
- b) tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia esclusivamente nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa;
- c) residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito o da un fatto naturale (es. una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata,



per difetto del tempo strettamente necessario: Cass. 29 marzo 2007, n. 7763) o dal fatto di un terzo o della stessa vittima, senza che possano rilevare altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);

d) al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare in un duplice senso: o come fatto integrante fortuito, sovrapponendosi al modo di essere della cosa e ponendosi essa stessa all'origine del danno, interrompendo la serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. in motivazione, *ex multis*, Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021); ovvero, in mancanza di tali caratteristiche, all'interno del paradigma dell'art. 1227 c.c. (operante, *ex art.* 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (*ex art.* 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (*ex art.* 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.

8. Ciò premesso in diritto, al fine di valutare la fondatezza o meno del gravame, è necessario verificare le emergenze probatorie acquisite in primo



grado, per accertare se il danneggiato e il proprietario della cosa abbiano ottemperato agli oneri di prova gravanti rispettivamente sul primo e sul secondo.

8.1 – Premesso che è incontestato che il sinistro in cui l'autovettura in questione ha riportato i denunciati danni è avvenuto nella galleria Baldassare dell'autostrada A/20 gestita dal CAS, entrambi i testi escussi hanno dichiarato concordemente che sulla carreggiata erano materiali vari e staffa metallica.

Il teste Miraudò, pur se sopraggiunto dopo l'incidente, ha riferito di aver visto nella galleria la staffa di metallo, lunga una quarantina di centimetri, e calcinacci e cemento sgretolato.

Il teste Casamento, conducente della autovettura, a sua volta, ha dichiarato che il veicolo ha impattato con una staffa metallica presente sulla carreggiata che stava percorrendo, lunga circa 40 centimetri, e che vi erano sulla stessa sede stradale detriti in cemento, oltre che bulloni, canaline di plastica lunghe circa 1,5 metri e cavi. Ha aggiunto che, dopo l'impatto con questi oggetti, l'autovettura è sbandata, finendo contro la parete della galleria.

Il tentativo dell'appellante di svalutare la valenza di tali dichiarazioni, evidenziandone la contraddittorietà (e la conseguente inattendibilità del teste Casamento) non coglie nel segno, posto che la dedotta affermazione del teste Miraudò, che avrebbe dichiarato che dopo il sinistro *“la vettura era marciante”*, mentre il sig. Casamento ha riferito che *“il volante non si muoveva e la vettura è stata rimossa da un servizio di carro attrezzi”* è frutto di un palese errore di lettura del verbale: infatti, il Miraudò, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, ha al contrario dichiarato che *“la vettura NON era marciante ed è stata rimossa da un servizio di carro attrezzi”*.ù



Peraltro, le dichiarazioni testimoniali del conducente dell'autovettura, che vanno valutate con il massimo rigore, stante la circostanza che si tratta, per l'appunto, di chi era alla guida della vettura incidentata, possono considerarsi attendibili, nella misura in cui hanno una loro coerenza interna e sono riscontrate, quanto alla presenza sulla carreggiata della staffa metallica, dalla testimonianza del Miraudo, come prima evidenziato.

In definitiva, non emergono circostanze o elementi tali da ritenere inattendibili le due testimonianze in questione e quella del Casamento in particolare, gravando sul CAS, alla luce dei principi in diritto prima enunciati, dimostrare ad esempio le condizioni del punto di impatto della vettura con la parete della galleria, la posizione originaria di canaline, staffe e cavi, produrre il verbale della Polizia stradale intervenuta, dal quale desumerem eventualmente, tracce di frenata o altro.

Pertanto, a giudizio della Corte, la sentenza in parte qua è immune da censure, avendo l'attore provato il nesso di causalità tra la cosa (caratterizzata da anomalia per la presenza degli oggetti in questione) e l'evento di danno.

**7.2** - Pertanto, disattendendo il secondo motivo di appello, non può che concordarsi con il primo giudice nell'affermare che "sia la presenza dei materiali sulla carreggiata autostradale sia la riconducibilità del sinistro all'impatto con la staffa metallica" è pienamente provata, sicché il Consorzio originario attore ha ottemperato all'onere di provare sia l'esistenza (ed entità) del danno, sia la sua derivazione causale dalla cosa.

**7.3** – Ogni altro aspetto del secondo e terzo motivo di impugnazione in esame è palesemente infondato, poiché il CAS, come ben affermato nella sentenza gravata, non ha fornito alcuna prova della sussistenza dell'invocato



(solo labialmente) caso fortuito o del fatto che la presenza dei materiali sulla carreggiata fosse stata determinata da terzi; e non ha neanche fornito la prova di una condotta imprudente o imperita del conducente, anche quanto alla velocità tenuta. Basterebbe ribadire che “*sui luoghi è intervenuta la Polizia Stadale, ma che non è stato prodotto il relativo verbale di intervento*” che, forse, avrebbe potuto aggiungere ulteriori elementi di valutazione, anche quanto alla situazione di fatto attestata dai verbalizzanti.

In tale contesto, la deduzione che il primo giudice non avrebbe “indagato” se quei materiali fossero già presenti sulla carreggiata in un momento antecedente all’impatto della vettura o che non abbia considerato l’alternativa tali detriti e la staffa incriminata, in realtà, si fossero depositati sul margine della carreggiata a seguito del violento impatto è motivo di gravame del tutto privo di qualsiasi copertura obiettiva, restando a livello di mera deduzione ed anzi preuponendo un inammissibile rovesciamento dell’onere probatorio come prima evidenziato in diritto. nessuna risultanza istruttoria abbia fatto emergere che la presenza dei materiali summenzionati fosse stata causata dall’incidente e non, com’è invece fuori da dubbio ritenere, la causa di quest’ultimo.

8. In conclusione, a giudizio della Corte, non essendo neanche stato contestato il *quantum debeatur* liquidato dal primo giudice, l’appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 5.200,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 900,00, fase introduttiva € 800,00, fase di trattazione € 1.500,00, fase decisoria € 2.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal [DM 55/2014](#) ,



aggiornati al [D.M. n. 147 del 13/08/2022](#).

**10.** Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 874/2019 R.G.

1. rigetta l'appello proposto da CAS – CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE contro l'AMMINISTRAZIOEN GIUDIZIARIA DEL CONSORZIO STABILE AEDARS soc. coop. r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1099/2019, che per l'effeto conferma;
2. condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, liquidate in e 5.200,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 19 maggio 2023.

Il Presidente est.

(dott. Giuseppe Minutoli)



PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- < avv.paladini@pec.giuffre.it >

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Venerdi 02-07-2021 10:39:00

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>

- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

- Verificatore On Line Metadata <https://www.metadata.it/verifica/>

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
02 LUG. 2021		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

*Cart*

**Allegati:**

Atto\_di\_precetto.pdf Sentenza.pdf Attestazione\_di\_conformita.pdf

**Dati Tecnici:**

testo\_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**  
 Prot. 19143  
 del 02-07-2021 Sez. A





**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Francesco Paladini**  
Messina - Via Università n. 16  
Tel. 090.717062

PEC: [avv.paladini@pec.giuffre.it](mailto:avv.paladini@pec.giuffre.it)  
e-mail: [studiolegalefpaladini@gmail.com](mailto:studiolegalefpaladini@gmail.com)

### ATTO DI PRECETTO

Amministrazione giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars S.C. A R.L.  
(P.I. 07675601004), elettivamente domiciliato in Messina, Via Università n.  
16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paladini (codice fiscale PLD FNC  
54D21 F158Z, pec: [avv.paladini@pec.giuffre.it](mailto:avv.paladini@pec.giuffre.it)) che lo rappresenta e difende  
per procura a margine del presente atto

#### Premesso

Che con Sentenza del Tribunale di Messina n. 1099/2019, emessa in data  
15.05.2019, pubblicata il 20.05.2019, munita di formula esecutiva in data  
26.07.2019 e notificata unitamente al presente atto di precetto, il Consorzio per  
le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te *pro tempore*, è stato  
condannato al pagamento in favore di Amministrazione Giudiziaria del  
Consorzio Stabile AEDARS S.C. A R.L. della somma di € 54.846,40 oltre  
interessi dal 19.03.10, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in €  
6.715,00, per onorari ed € 562,49 per esborsi, oltre IVA e CPA come per  
legge, e spese generali nella misura del 15%.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto procuratore nell'interesse del  
proprio rappresentato

#### Intima e fa precetto

Al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rapp.te *pro  
tempore*, con sede legale in Messina, C.da Scoppo, codice fiscale  
01962400830, di pagare entro il termine di dieci giorni dalla notifica del  
presente atto la somma complessiva di € 73.030,76 così di seguito specificata:

- Sorte capitale

€ 54.846,40

Per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, ed anche nella successiva fase di appello ed in tutta la fase di esecuzione anche presso terzi e/o nella eventuale fase di opposizione alla esecuzione e/o agli atti esecutivi, nomino l'Avv. Francesco Paladini del foro di Messina, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, di nominare sostituti processuali, di chiamare in causa terzi, di conciliare, di transigere, di incassare e quietanzare somme anche a titolo di spese legali, di deferire giuramento decisivo e di fare ed accettare rinunzie agli atti. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Paladini, sito in Messina, Via Università n. 16. Dichiaro inoltre di essere stato compiutamente informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché delle previsioni degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Per autentica

- Interessi legali	€ 5.530,49
- Tassa di registro	€ 1.810,00
- Spese primo grado di giudizio	€ 562,49
- Diritti e onorari primo grado di giudizio	€ 6.715,00
- Spese generali 15%	€ 1.007,25
- C.P.A. 4%	€ 308,75
- I.V.A. 22%	€ 1.766,00
<b>Totale</b>	<b>€ 72.546,38</b>

approssimativa € 5.790,32

[AGG. 12/21] il 23/12/21

8.583,49 ✓

**SPESE**

**COMPETENZE**

- Competenze precetto ex D.M. 55/2014	€ 405,00
- Spese Gen.	€ 60,75
- C.P.A. 4%	€ 18,63
<b>Totale</b>	<b>€ 484,38</b>

484,38 ✓

- SPESE LEGALI APPETTO = € 6.219,20 ✓

oltre interessi legali maturandi come per legge dalla notifica del presente atto alla data di effettivo soddisfo, spese di notifica del presente atto segnate a margine, nonché le spese e competenze legali successive che restano del pari precettate, fatti salvi eventuali errori od omissioni che ci si dichiara sin d'ora disposti a correggere a sempre richiesta verbale di controparte; il tutto con esplicito avvertimento che, non ottemperando entro il detto termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge.

TOT

75.933,04

Che, ai sensi dell'art. 480, 2 comma c. p. c., il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i

creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

*Salvis iuribus.*

Messina, 15.06.2021

*Avv. Francesco Paladini*





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MESSINA  
I SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEL CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.  
A R. L. (P.I. 07675601004), elettivamente domiciliato in Messina, via Nina da Messina n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Frontino, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Maggi, per procura in atti

- ATTRICE -

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.F. 01962400830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via Cesare Battisti n. 167, presso lo studio dell'avv. Luigi Tinuzzo, che lo rappresenta e difende per procura in atti

- CONVENUTO -

**OGGETTO:** Responsabilità extracontrattuale.

**CONCLUSIONI:** come da verbale in atti.

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 7.3.2011 il Consorzio Stabile Aedars s.c. a r. l. conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane dinanzi all'intestato Tribunale per sentirlo



condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 59.036,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subiti in seguito all'incidente stradale avvenuto il 5.12.2009, alle ore 1,40 sull'autostrada A/20.

L'attore, a sostegno della domanda, allegava: che nel giorno indicato, l'autovettura Aston Martin modello DB9, targata DL 543 KA, di proprietà Locat Leasing, concessa in locazione finanziaria ad esso consorzio Aedars, ed assicurata con polizza Arca Assicurazioni, procedeva lungo la A/20, con direzione Sant'Agata Militello-Patti e, giunta nella galleria "Baldassarre", subito dopo la semicurva ivi presente, aveva urtato una staffa metallica, che si trovava sparsa sulla carreggiata, come altri oggetti appartenenti all'arredo autostradale (bulloni, canaline, cavi, detriti in cemento) divelti dalle pareti della galleria; che l'urto con la staffa aveva danneggiato ruote e sterzo, aveva innescato la sbandata del veicolo, reso ingovernabile, e poi finito contro la banchina e la parete destra della galleria, gravemente danneggiato.

Dichiarava che sui luoghi era intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, e l'autovettura era stata rimossa dal soccorso stradale.

Affermava la responsabilità del Consorzio convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto i materiali sparsi sulla carreggiata provenivano dalle pareti della galleria per omessa o insufficiente manutenzione delle stesse. In via subordinata riteneva la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la situazione di pericolo occulto di detti materiali sparsi sulla carreggiata.

Si costituiva in giudizio tardivamente il Consorzio per le Autostrade Siciliane, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per la mancata dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione scaturente dal contratto di locazione finanziaria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, adducendo la responsabilità del conducente dell'autovettura, per la mancata adozione di norme di comune prudenza. Escludeva, comunque, la propria responsabilità affermando che la presenza dei materiali sulla carreggiata doveva essere stata la conseguenza dell'urto di un altro mezzo contro le pareti della galleria, e integrava un fatto imprevedibile e inevitabile.

Riteneva l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, contestava le pretese risarcitorie, ritenute eccessive, e in parte non dovute (spese legali, stragiudiziali).



Con ordinanza del 18.10.2012 venivano ammesse le prove orali.

All'udienza del 21.5.2013 il giudizio veniva interrotto in seguito all'intervenuto decesso del procuratore del convenuto e poi riassunto su impulso dell'attore. Dopo l'escussione dei testi la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.1.2015, e poi per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 9.3.2016.

Nelle more si costituiva in giudizio l'Amministrazione Giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars s. c. a r. l., rappresentando che il predetto Consorzio era stato colpito dapprima da sequestro cautelare di parte delle quote sociali e di tutti i beni costituenti il compendio aziendale, ai sensi dell'art. 12 *sexies* del d. l. n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992, e dopo, con sentenza n. 509 del 14 maggio 2015 emessa dal Tribunale di Roma, era stato dichiarato fallito. Successivamente era stato sottoposto ad un ulteriore sequestro, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del d. lgs. n. 159/2011. Infine, ai sensi degli artt. 1 ss. del predetto 2011 n. 159/2011, il Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, aveva disposto la chiusura del fallimento.

All'udienza del 9.3.2016 – la prima dinanzi allo scrivente Giudice, che doveva procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione delle cause più anziane della presente – la causa veniva rinviata all'udienza del 15.5.2017.

Infine, all'udienza del 7.11.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, revocata l'ordinanza che aveva disposto la trattazione orale, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo* (C. Cass., Sez. III, n. 3082/2015).



Pertanto il fatto che l'attore fosse mero utilizzatore dell'autovettura incidentata non consente di escludere la sua legittimazione, tenuto conto del fatto che la fattura in atti è stata emessa nei suoi confronti.

Nel merito la domanda è fondata.

La sua domanda va ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.

*Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).*

*In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni velenose da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).*

*Ed ancora: il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incantata della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in*



*ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 27724/2018).*

In applicazione dei principi riportati non può che rilevarsi come colui che agisce in giudizio è onerato della prova del nesso di causalità tra la situazione del bene e il danno.

Ebbene, il Consorzio ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura utilizzata, concessa in leasing, a causa dell'incidente verificatosi sulla A/20 per la presenza di materiali sparsi sulla carreggiata all'interno della galleria "Baldassarre", in particolare per avere urtato una staffa metallica, parte del corredo della galleria, che aveva determinato la perdita di controllo del veicolo.

La presenza dei materiali e della staffa sulla carreggiata è emersa dall'audizione dei testi escussi.

Invero, il primo teste, Sandro Miraudò, assente al momento del sinistro, ma giunto sui luoghi poco dopo, ha dichiarato: "mi sono recato sui luoghi, dove era già presente la Polizia, e ricordo di aver visto nella galleria la staffa di metallo. Preciso che nella carreggiata vi erano calcinacci e cemento sgretolato. [...] Confermo che la staffa era lunga una quarantina di centimetri e la stessa è stata raccolta dalla Polizia Stradale. Confermo che la vettura era marciante ed è stata rimossa da un servizio di carro attrezzi. Preciso che la staffa di metallo era uguale ad altre all'interno della galleria ma, non avendo assistito al sinistro, non posso riferire se, al momento dell'impatto, la stessa fosse sulla carreggiata o se sia stata divelta dall'autovettura".

L'altro teste Ignazio Antonino Casamento, conducente dell'autovettura, ha riferito: "confermo che all'interno della galleria "Baldassarre" la vettura da me condotta ha impattato con una staffa metallica presente sulla carreggiata che stavo percorrendo. Confermo che la staffa di metallo era lunga circa 40 centimetri. Confermo che, oltre alla staffa, sulla carreggiata vi erano detriti in cemento, oltre che bulloni, canaline di plastiche lunghe circa m 1,5 e cavi. Confermo che dopo l'urto con la staffa l'autovettura ha iniziato a sbandare [...] il volante non si muoveva e la vettura è stata rimossa da un servizio di carro attrezzi".



Il teste Casamento risulta capace a testimoniare, come già chiarito nell'ordinanza del 19.10.2012, in applicazione del seguente condiviso principio di diritto: *il conducente del veicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest'ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può essere, conseguentemente, considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. (C. Cass., n. 5858/1993).*

Sulla base delle dichiarazioni dei testi sopra riportate è possibile affermare sia la presenza dei materiali sulla carreggiata autostradale, sia la riconducibilità del sinistro all'impatto con la staffa metallica.

In ipotesi analoghe la Suprema Corte ha affermato la responsabilità dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 2051 c.c., rimanendo quest'ultimo liberato *dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (C. Cass., Sez. VI-III, n. 6703/2018; si veda anche n. 10893/2016).*

Nel caso di specie il CAS non ha fornito alcuna prova della sussistenza del caso fortuito o del fatto che la presenza dei materiali sulla carreggiata fosse stata determinata da terzi.

Né è emerso che la presenza dei detti materiali fosse stata l'effetto dell'incidente e non la sua causa, come sostenuto dal CAS. Peraltro sui luoghi è pure intervenuta la Polizia Stradale, ma non è stato prodotto il relativo verbale di intervento.

Né, infine, può ragionevolmente affermarsi che una condotta di guida più attenta o prudente avrebbe consentito al conducente dell'autovettura di evitare il sinistro, e ciò sia in quanto non è stata dimostrata la sua condotta imprudente, dovendo considerarsi che il sinistro è avvenuto in autostrada, dove non risulta prevedibile la presenza di oggetti sparsi sulla carreggiata, e la velocità consentita del mezzo, anche laddove avesse permesso di schivare, con una manovra di emergenza, un oggetto presente sulla carreggiata, certamente non avrebbe consentito di evitare tutti i materiali esistenti nel caso di specie.



Pertanto il Consorzio convenuto va ritenuto responsabile del sinistro in questione e va condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 54.846,40, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo. Tale è l'importo indicato nella fattura n. 409/1 emessa da SEA s.r.l. il 19.3.2010.

Le altre voci di danno richieste dalla parte attrice, per l'intervento del carro attrezzi e per le spese legali, non sono documentate e non possono essere riconosciute.

Le spese legali seguono la soccombenza come per legge, conseguentemente il Consorzio convenuto è tenuto alla rifusione nei confronti della parte attrice delle spese del presente giudizio.

Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, pur trattandosi di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso (e facendo altresì applicazione dei criteri già stabiliti dalla sentenza n. 17405/2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al precedente D.M. 140/2012).

In considerazione del valore della controversia, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del valore della domanda (fino a € 260.000,00, valori minimi in ragione dell'effettiva complessità della controversia), le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 1.215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria, € 2.025,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 6.715,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%. Alla parte attrice va altresì l'importo di € 562,49, a titolo di contributo unificato, bollo e notifiche.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1534/2011, vertente tra Amministrazione Giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars s.c. a r. l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (attrice) e Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:



1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Amministrazione Giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars s.c. a r. l. della somma di € 54.846,40, oltre interessi come in motivazione;
2. Condanna Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione in favore di Amministrazione Giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars s.c. a r. l. delle spese di lite, che liquida in € 6.715,00, per onorari ed € 562,49 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Messina il 15/05/2019.

Il Giudice

*Milena Aucelluzzo*





Studio Legale Paladini &lt;studiolegalepaladini@gmail.com&gt;

**Proposta transattiva - sentenza Corte d'Appello causa n RG 874/19 CAS/ Amm. giudiz Cons. Stab. AEDARS S.C.A.R.L**

2 messaggi

Studio Legale Paladini <studiolegalepaladini@gmail.com>  
A: consorzioaedars@libero.it

4 agosto 2023 alle ore 11:47

Come già informato il Prof. Ilacqua, Vi confermo la disponibilità da parte del C.A.S. di effettuare il pagamento di quanto dovuto, in forza della sentenza in oggetto, in quattro tranches mensili a partire dal mese di settembre ( allego nota spese da me trasmessa al procuratore del CAS in data 12.06.23 e proposta transattiva di quest'ultimo fattami pervenire l'01.08.23). In attesa di Vs riscontro in merito, invio cordiali saluti.  
Francesco Paladini

 nota spese e proposta transattiva cas.pdf  
120Ka.ilacqua@studioilacqua.eu <a.ilacqua@studioilacqua.eu>  
A: studiolegalepaladini@gmail.com  
Cc: s.rando@hotmail.it, paolomariamini@gmail.com, consorzioaedars@libero.it

9 gennaio 2024 alle ore 15:49

Caro Francesco,

ho verificato quanto mi avevi inoltrato via WhatsApp e Ti confermo che l'importo che deve il CAS e che da Te era stato ipotizzato come pari ad € 80.877,82 (cfr. allegato), va decurtato dell'imposta di registro, in quanto già pagata dal CAS per € 1.810,00, nonché, dell'Iva sulle parcelle di I e II grado pari rispettivamente ad € 1.766,00 e 1.368,18.

L'importo totale, quindi, da Te ipotizzato va decurtato dell'importo totale di € 4.944,18 e, quindi, il versamento da parte del CAS dovrà essere pari ad € 75.933,64.

Ti chiedo, quindi, di procedere in tal senso a comunicarlo al CAS e di far effettuare il versamento quanto prima.

Ti ringrazio dell'attenzione e nel rinnovarTi i miei migliori auguri di Buon Anno, Ti saluto caramente.

Prof. Avv. A. Ilacqua